

**Circolare n. 10 del 2 giugno 2016****Perdite su crediti: novità e indicazione nei mod. Unico 2016 ed Irap 2016**

1. Premessa	2
2. Svalutazione dei crediti	2
3. Perdite su crediti	3
3.1. Crediti di modesta entità	5
3.2. Crediti prescritti	9
3.3. Crediti cancellati dal bilancio	9
3.4. Cessione pro-soluto	11
3.5. Cessione di credito da finanziamento	14
3.6. Perdite su crediti da transazione	14
3.7. Rinuncia al credito	15
3.8. Perdite su crediti esteri	16
3.9. Periodo di deducibilità	16
4. Perdite su crediti verso debitori in crisi	16
4.1. Procedure concorsuali dei soggetti non fallibili	18
4.2. Periodo di deducibilità	19
4.3. Determinazione dell'importo deducibile	20
5. Modello Unico 2016 - Società di Capitali	25
6. Modello Irap 2016	26

1. Premessa

La rilevanza Ires dei crediti commerciali delle società di capitali, diverse da enti creditizi e finanziari (D.Lgs. n. 87/1992), è disciplinata da due disposizioni:

- l'**art. 106, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 917/1986**, relativo al limitato riconoscimento degli accantonamenti operati a titolo di **svalutazione dei crediti**;
- l'**art. 101, co. 5, del Tuir**, riguardante la deducibilità delle perdite su crediti.

Tali componenti reddituali **non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile Irap**, in quanto espressamente esclusi dalla normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 5, co. 1 e 3, del D.Lgs. n. 446/1997.

2. Svalutazione dei crediti

L'art. 106 del Tuir riconosce la deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle **svalutazioni** dei crediti commerciali iscritti in bilancio, per l'importo che non sia coperto da garanzia assicurativa, nella misura massima dello **0,50%** del valore nominale o di acquisizione degli stessi: ai fini dell'applicazione dell'**aliquota** massima di **deducibilità**, la **normativa fiscale** considera il **valore nominale** o di acquisizione dei crediti commerciali, a dispetto della loro rappresentazione in bilancio, che – ai sensi della **disciplina civilistica** (art. 2426, n. 8), c.c.) – deve essere effettuata sulla base del **valore di presumibile realizzazione**. In particolare, l'art. 106, co. 1, del Tuir subordina la rilevanza fiscale del minor valore, in primo luogo, alla **condizione** che riguardi **crediti derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi** di cui all'art. 85, co. 1, del Tuir, e precisamente dalle seguenti operazioni:

- le **cessioni** di beni e prestazioni di servizi alla cui **produzione** ovvero al cui **scambio è diretta l'attività d'impresa**;
- le **cessioni** di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, **esclusi quelli strumentali**, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le cessioni di **azioni, strumenti finanziari assimilati** o quote di partecipazione – anche non rappresentate da titoli – al capitale di società ed enti soggetti all'Ires (art. 73 del Tuir), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica la c.d. **participation exemption** (art. 87 del Tuir), anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- le cessioni di **obbligazioni** e altri titoli in serie o di massa, che **non** costituiscono **immobilizzazioni finanziarie**, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- le **operazioni di finanziamento**, a beneficio di controllate e collegate, da parte di una società il cui **oggetto specifico**, ancorché non esclusivo, è rappresentato dall'**assunzione di azioni** o quote e dal **finanziamento** delle partecipate (Nota n. 9/197/1976);
- le **garanzie di pegno oppure ipoteca**, **salvo** che l'operazione abbia comportato il sostenimento di un **costo**, poi **dedotto**, quale il premio assicurativo (R.M. n. 701/E/1993).

Non concorrono, invece, a formare la **base di calcolo** della svalutazione deducibile i crediti:

- derivanti dalla **cessione di beni patrimoniali**, ovvero da prestiti e depositi bancari;
- **scontati**, oppure ceduti tramite operazioni di **factoring**, a **prescindere** dalla tipologia di **clausola** (*pro soluto o pro solvendo*).

La svalutazione dei crediti commerciali non è, in ogni caso, più ammessa quando l'ammontare complessivo delle **svalutazioni** e degli **accantonamenti** ha raggiunto il **5% del valore nominale** o di acquisizione dei crediti. L'eventuale **eccedenza** concorre, pertanto, alla **formazione del reddito** nel periodo d'imposta in cui si verifica.

3. Perdite su crediti

L'art. 101, co. 5, del Tuir stabilisce, in termini generali, che la perdita su crediti è deducibile dal reddito d'impresa se risulta da "**elementi certi e precisi**" che si ritengono, tuttavia, **automaticamente sussistenti** in alcuni casi specifici:

- crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi;
- crediti prescritti;
- crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei corretti principi contabili;
- crediti nei confronti di un **debitore assoggettato a una procedura concorsuale**, oppure che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o ha pubblicato – presso il Registro delle Imprese – un piano attestato di risanamento, ovvero è interessato da una **procedura estera equivalente**, in uno Stato avente un adeguato scambio di informazioni.

La soddisfazione del requisito della certa esistenza della perdita deve essere intesa in termini di probabilità di emersione della stessa. A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la deducibilità dal reddito d'impresa debba intendersi ammessa quando la **perdita su crediti diviene definitiva**, escludendo dunque ogni elemento valutativo e presuntivo (**C.M. n. 39/E/2002, par. 3**): in particolare, la "definitività" della perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa creditoria (**C.M. n. 26/E/2013, par. 3**). Diversamente, qualora sia possibile ritenere che l'inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di "definitività" della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite "potenziali".

Il generico riferimento dell'art. 101, co. 5, del Tuir alla ricorrenza degli "*elementi certi e precisi*" implica, pertanto, la necessità di ricorrere ad una valutazione specifica, in base al caso concreto, dell'idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo altresì conto del peculiare contesto in cui la stessa è maturata: la perdita su crediti può ritenersi definitiva soltanto a fronte di una **situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore**, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria. Tale situazione può certamente considerarsi verificata, a parere dell'Amministrazione Finanziaria, in presenza di un **decreto accertante lo stato di fuga, la latitanza o irreperibilità del debitore**, ovvero in caso di denuncia di furto d'identità da parte di quest'ultimo (art. 494 c.p.) o nell'ipotesi di persistente assenza dello stesso (art. 49 c.c.). A questo proposito, possono reputarsi **sufficienti elementi di prova** – ai fini della deducibilità della perdita dal reddito d'impresa – tutti i documenti attestanti l'esito negativo delle azioni esecutive avviate dal creditore, come il **verbale di pignoramento negativo**, purché l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Sul punto, la **C.M. n. 26/E/2013 (par. 3.1)** ha precisato che l'**infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico**, peraltro non assoggettabile a quelle concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l'impossibilità futura di recuperare il credito.

Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che, pertanto, è **sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive**. Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le **lettere dei legali incaricati della riscossione del credito (Cass. n. 3862/2001)** o le relazioni rilasciate dalle agenzie di recupero di cui all'art. 115 del Tuir, nell'ipotesi di mancato successo dell'attività di riscossione, a condizione che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto della medesima, l'attività svolta per recuperare il credito e le **motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore**.

Il carattere **permanente dell'irrecuperabilità** può, inoltre, essere desunto sulla base di alcune significative circostanze, quali, ad esempio:

- il protesto di titoli di credito utilizzati dal debitore quale forma di adempimento (cambiali, assegni bancari, ecc.);
- l'infruttuoso esito delle azioni esecutive individuali. In passato, l'Agenzia delle Entrate aveva, tuttavia, ritenuto che una **mera situazione di temporanea illiquidità**, ancorché seguita da un atto di pignoramento infruttuoso, non fosse sufficiente a legittimare la deduzione, anche soltanto parziale,

del credito non incassato (**R.M. n. 16/E/2009**). L'Amministrazione Finanziaria propendeva, infatti, per la necessità di una più **complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore** cui quest'ultima è riferita. Diversamente, la giurisprudenza della Suprema Corte aveva riconosciuto, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la rilevanza – in quanto sintomatiche dell'esistenza di elementi certi e precisi – anche delle **procedure esecutive non andate a buon fine (Cass. n. 16330/2005)**;

- l'**impossibilità di notificare gli atti giudiziari** (decreti ingiuntivi e atti di precetto), ovvero di eseguire i pignoramenti;
- la **sopravvenuta irreperibilità del debitore** ovvero la dichiarazione resa dallo stesso in merito alla propria incapacità ad adempiere;
- l'**oggettiva convenienza a rinunciare al credito**, avvalorata dall'accertata insussistenza, in capo al debitore, di beni mobili ed immobili soggetti ad annotazione presso i pubblici registri.

La perdita deducibile deve essere **analiticamente comprovata** dal contribuente (art. 2697 c.c.) sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo dell'insoddisfazione del credito (R.M. n. 9/124/1976). La dimostrazione della certezza e precisione della perdita deve essere fornita, con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario (Cass. n. 14568/2001), mediante **più elementi** – non essendone sufficiente uno solo – **gravi, precisi e concordanti**, coerentemente con i principi generali in materia di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

La giurisprudenza di merito ritiene che l'assenza di specifiche indicazioni, sia nella normativa che nella prassi di riferimento, determini la necessità di documentare la certezza e precisione della perdita sulla base di una procedura rigorosa (Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 30/2007). È, pertanto, necessario esperire tutte le azioni di recupero che l'importo del credito e la localizzazione del debitore rendono economicamente convenienti: quanto maggiore risulta l'ammontare della pretesa, tanto più incisivi devono essere i tentativi di esazione (atto di precetto, ingiunzioni di pagamento e pignoramenti, sino al deposito dell'istanza per la dichiarazione di fallimento).

3.1. Crediti di modesta entità

L'art. 101, co. 5, del Tuir stabilisce, come anticipato, che gli elementi certi e precisi della perdita su crediti si ritengono automaticamente sussistenti "*quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito*". Al fine di accedere al beneficio della deducibilità, è, quindi, necessario che il credito da cui è derivata la perdita soddisfi, congiuntamente, due condizioni:

- il **termine di scadenza** del proprio pagamento è **decorso da almeno sei mesi**;
- è di modesta entità, ovvero non supera l'importo di **euro 5.000** per le imprese di più rilevante dimensione – individuate a norma dell'art. 27, co. 10, del D.L. n. 185/2008 – e **euro 2.500** negli altri casi.

A questo proposito, si rammenta che per **"imprese di più rilevante dimensione"** si intendono quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro. Il superamento o meno di tale limite deve essere verificato sulla base dei criteri definiti dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 54291/2009**, in virtù dei quali deve essere assunto, come parametro di riferimento, il valore più elevato tra i seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali:

- i ricavi derivanti dalla cessione di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, oppure dalla vendita di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili – esclusi quelli strumentali – acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir);
- il volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso in cui **il periodo d'imposta non coincida con l'anno solare**, come parametro di riferimento dei ricavi o del volume d'affari deve essere assunto il valore più elevato tra i dati indicati nel modello Unico e il volume d'affari dichiarato per l'anno precedente a quello di chiusura dell'esercizio stesso: in relazione ai periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali, e fino al 90° giorno successivo agli stessi, si deve tenere conto dei dati indicati nell'ultima trasmessa.

Ai fini della verifica della qualificazione di **credito di "modesta entità"**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili indicazioni (C.M. n. 26/E/2013, par. 4):

- deve essere considerato il **valore nominale del credito** (compresa Iva, esclusi interessi di mora ed oneri accessori per inadempimento, al netto di eventuali importi incassati), a prescindere da eventuali svalutazioni civilistiche e fiscali, oppure – nel caso di credito acquisito per effetto di un atto traslativo – il corrispettivo di acquisto (art. 106, co. 2, del Tuir);
- si deve fare riferimento al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che – in relazione al medesimo debitore – sussistano, al termine del periodo d'imposta, **più posizioni creditorie**. In altri termini, l'importo di ogni credito può essere considerato singolarmente, e non cumulativamente, soltanto se riguarda un **rapporto giuridico autonomo** rispetto agli altri, mentre occorre fare la sommatoria tra i crediti – scaduti da almeno 6 mesi – derivanti da un rapporto giuridico unitario tra le controparti, come nel caso dei contratti di somministrazione e dei premi ricorrenti di una polizza assicurativa.

Qualora le predette soglie siano rispettate, è altresì necessario, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, che la perdita sia stata imputata a conto economico: **l'art. 101, co. 5-bis, del Tuir** – introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015, con effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 – stabilisce, con riguardo ai crediti di modesta entità, che *"la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del*

predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi [...] sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio".

Tale regola di deducibilità è applicabile anche ai **crediti il cui semestre di anzianità sia maturato in passato** e la cui perdita sia imputata a conto economico – in ossequio ai corretti principi civilistici e contabili – nel periodo amministrativo 2015 (o successivi): la sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta entità rappresenta un *dies a quo* per la deduzione della perdita su crediti, esplicando, pertanto, i propri effetti pure nel caso in cui la scadenza dei 6 mesi si sia verificata nel 2015 (oppure in un periodo amministrativo futuro) e l'imputazione a conto economico, anche sotto forma di svalutazioni, sia già stata effettuata precedentemente (C.M. n. 4/E/2014, par. 5).

(i) Esempio

La Alfa s.r.l., **impresa di rilevanti dimensioni**, presenta, nei confronti del medesimo debitore, due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale, rispettivamente, di 2.000 euro ed euro 2.500 scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta 2015, e un altro credito di euro 3.000 per il quale tale requisito temporale risulterà verificato soltanto nell'anno 2016.

Nell'esercizio 2015, l'impresa, in **assenza di imputazione a conto economico**, non deduce la perdita di euro 4.500, con l'effetto che nel 2016 potrà dedurre sia la perdita di euro 4.500 – relativa ai crediti la cui modesta entità, e avvenuta scadenza da almeno 6 mesi, è già stata verificata nel 2015 – che quella riferita al credito di euro 3.000, purché risulti soddisfatta la condizione dell'imputazione a Conto economico (art. 101, co. 5-*bis*, del Tuir).

La suddetta disposizione, riguardante i crediti di modesta entità, deve, pertanto, essere applicata coerentemente con quanto previsto dalle seguenti norme:

- art. 106 del Tuir, per effetto del quale le perdite su crediti – se presentano i requisiti di cui all'art. 101, co. 5, del Tuir – sono deducibili soltanto per la parte che eccede l'ammontare degli accantonamenti per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi;
- art. 109 del Tuir, in forza del quale, nel caso dei crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi, la perdita diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa **soltanto nell'esercizio in cui è imputata a conto economico**, coerentemente con i principi contabili (art. 101, co. 5-*bis*, del Tuir), anche se successivo a quello di maturazione del semestre, senza necessità di un'ulteriore dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi.

Diversamente, nell'ipotesi di iscrizione in un periodo amministrativo precedente a tale momento, la perdita non dedotta in tale anno fiscale – per carenza dei relativi requisiti – rileverà da quello di avvenuta decorrenza dei 6 mesi di scadenza: dovrà, pertanto, essere operata una variazione in diminuzione, sulla

base del presupposto che la perdita è stata imputata al conto economico di un esercizio precedente e rinviata in conformità dell'art. 109, co. 4, lett. a), del Tuir.

A questo proposito, si ricorda che la C.M. n. 26/E/2013 ha precisato che per "**previa imputazione a conto economico**" si intende anche il caso della svalutazione contabile che non sia stata dedotta fiscalmente, coerentemente con quanto previsto nella **C.M. n. 26/E/2012**. Conseguentemente, nell'ipotesi di svalutazione dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico in esercizi precedenti e non dedotta, la corrispondente perdita rileva fiscalmente dal periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 101, co. 5, del Tuir: l'art. 13, co. 3, del D.Lgs. n. 147/2015 ha, infatti, stabilito che la predetta disposizione del Tuir si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità deducibili a decorrere dai periodi d'imposta in cui sussistono elementi certi e precisi *"ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili"*.

Con riguardo alla **svalutazione per masse**, in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo, la perdita su crediti di lieve entità deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate negli anni precedenti, per la parte non dedotta (C.M. n. 14/E/2014, par. 5).

Nel **periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti** che consentono la deduzione automatica delle perdite su crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei 6 mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti – nell'ipotesi in cui trovi capienza nel valore delle **svalutazioni non dedotte** – deve essere attribuito, sotto il profilo fiscale, a una **perdita su crediti di cui all'art. 101, co. 5, del Tuir** e, per la parte eccedente il fondo svalutazione dedotto ai sensi dell'art. 106 del Tuir, diventa deducibile. In tal senso, si veda anche la **Circolare Assonime n. 18/2014**, secondo cui – in presenza di un fondo svalutazione crediti gestito per masse già stanziato in bilancio – il requisito della previa imputazione a conto economico deve ritenersi soddisfatto fino a concorrenza del fondo. Ciò comporta, pertanto, la necessità di monitorare le vicende successive ai predetti crediti che non possono generare ulteriori perdite al momento della loro successiva cancellazione dal bilancio, né essere considerati ai fini del calcolo del *plafond* previsto dall'art. 106 del Tuir: a questo proposito, la Circolare Assonime n. 18/2014 ha osservato che un **successivo eventuale incasso** di tali crediti comporterebbe l'emersione di una **sopravvenienza attiva imponibile**.

Esempio

La Alfa s.r.l. presenta, nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, crediti per un valore nominale di euro 350.000, di cui **euro 60.000 di modesto importo** non ancora scaduti a tale data: il **fondo svalutazione** civilistico, coincidente con quello fiscale, è pari ad **euro 16.000**.

Nel corso dell'esercizio 2015, tali crediti di esigua entità sono stati incassati per euro 26.000, mentre i residui euro 34.000 sono ancora iscritti in contabilità, in quanto ritenuti esigibili: il fondo svalutazione crediti di euro 16.000 deve, pertanto, essere azzerato, in quanto si è manifestata la **perdita su crediti fiscale**, sotto il profilo sia temporale che della previa imputazione a conto economico.

3.2. Crediti prescritti

Il novellato art. 101, co. 5, del Tuir contempla anche altre ipotesi di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi, tra le quali la prescrizione del diritto alla riscossione, attribuendo, quindi, rilevanza alle corrispondenti disposizioni civilistiche, ed in particolare al termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.). La **prescrizione** è un istituto previsto dall'**art. 2934 c.c.**, secondo cui *"ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"*: il successivo art. 2943 c.c. stabilisce, inoltre, che la prescrizione è **interrotta** dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio e da ogni altro atto idoneo a costituire in mora il debitore. In altri termini, la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare il credito, costituisce un'altra fattispecie di deducibilità della perdita in capo al creditore: la prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto in bilancio determina, infatti, l'effetto di **crystallizzare la perdita emersa**, e di **renderla definitiva**. Sul punto, la C.M. n. 26/E/2013 ha chiarito che, coerentemente con la formulazione letterale della norma, si deve ritenere che il beneficio sia invocabile a prescindere dall'importo del credito prescritto: non rilevano, quindi, i suddetti limiti quantitativi previsti per i crediti di modesta entità, fermo restando il potere dell'Amministrazione Finanziaria di contestare che l'inattività del creditore sia configurabile come un'effettiva volontà liberale, indipendentemente dal periodo d'imposta di prescrizione del credito.

3.3. Crediti cancellati dal bilancio

Un'ulteriore ipotesi di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi della perdita è rappresentata dalla cancellazione dei crediti in bilancio, operata in dipendenza di eventi estintivi, da parte delle imprese che redigono il rendiconto annuale in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e – in virtù della novità introdotta dall'**art. 1, co. 160, lett. b), della Legge n. 147/2013** – a quelli italiani Oic. Nel vigore della previgente formulazione, stabilita dal D.L. n. 83/2012, la C.M. n. 26/E/2013, par. 5, aveva chiarito che l'impresa Ias/Ifrs *adopter* deve ritenere sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità della perdita, in ognuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la c.d. *derecognition* di un credito. Il **principio contabile internazionale Ias 39**

(par. 17 e ss.) consente la **cancellazione** di un'attività finanziaria, qualificazione all'interno della quale è compreso anche il credito, se:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalla stessa scadono;
- b) l'impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria (oppure li mantiene assumendo un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari), realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria.

L'art. 1, co. 160, lett. b), della Legge n. 147/2013 ha, poi, riformulato la medesima disposizione, stabilendo quanto segue: *"Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"*. In altri termini, è stato **soppresso l'esclusivo riferimento alle imprese che adottano gli standard internazionali**, generalizzando la fattispecie di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi a causa di un evento estintivo determinante, a prescindere dallo schema contrattuale adottato, la soppressione del credito dal rendiconto annuale.

Quest'ultima modifica normativa è applicabile alle **perdite su crediti maturate dal periodo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013** e riguardante i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili nazionali**, a prescindere dalla data in cui è sorto il credito: rileva, pertanto, il momento di cancellazione, in ossequio agli standard Oic, dal bilancio. In altri termini, la deducibilità della perdita su crediti – senza dover provare gli *"elementi certi e precisi"* e in assenza delle descritte ipotesi dei crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi e di quelli prescritti – è, pertanto, orientata dall'osservanza dello standard Oic 15, che contempla, tra l'altro, le seguenti fattispecie di cancellazione del credito:

- 1) cessione pro-soluto;
- 2) transazione;
- 3) rinuncia.

Non rientra, pertanto, in tale fattispecie il caso della **svalutazione integrale del credito**: la modifica normativa si riferisce, infatti, soltanto alle ipotesi esterne di cancellazione, e non a quelle interne improntate a una mera stima.

Rimane, in ogni caso, fermo il **potere di sindacato dell'Amministrazione Finanziaria**, qualora la perdita derivi da un'**operazione elusiva oppure antieconomica**, qualificabile come una **mera liberalità** ai sensi dell'abrogato art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 (oggi art. 10-*bis* della L. 212/2000). Nella C.M. n. 26/E/2013, l'Agenzia delle Entrate aveva sottolineato che le operazioni maggiormente caratterizzate da un elevato grado di potenziale elusività sono quelle intercorrenti tra soggetti non indipendenti: è il caso, ad esempio, delle cessioni di credito perfezionate in virtù di un corrispettivo non congruo rispetto al valore del credito, ovvero ad un prezzo simbolico e in assenza di tentativi di recupero coattivo prima dell'alienazione stessa. In senso conforme, si veda anche la **Circolare Assonime n. 15/2013**, che ritiene **dubbia l'inerenza** delle operazioni di **cessione del credito** sulla base di un

corrispettivo decisamente sproporzionato rispetto al valore intrinseco del credito, ovvero di altri atti estintivi riconducibili a un comportamento dell'imprenditore non giustificato, come la rinuncia del credito non supportata da una specifica motivazione di carattere economico. Al ricorrere di tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate, potrebbe, pertanto, contestare, sulla base di fondati elementi oggettivi, che **la cessione pro-soluto sia soltanto apparente**, poiché – in virtù di altri accordi contrattuali – le parti hanno stabilito che, in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto, i contraenti dell'alienazione sono tenuti a restituire, rispettivamente, quanto ricevuto (il cedente) e la titolarità del credito (il cessionario), facendo, quindi, venire meno la presunta e formale natura definitiva della perdita su crediti.

3.4. Cessione pro-soluto

Il principio contabile nazionale **Oic 15 (par. 57-62)** prevede la cancellazione del credito dal bilancio tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto mediante un'operazione che **trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi** inerenti lo strumento finanziario ceduto. In particolare, è stabilito che la società **cancella il credito dal bilancio** quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Salvi casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche quello dei benefici: ai fini della **valutazione del trasferimento dei rischi**, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, come, ad esempio, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, franchigie o penali dovute per il mancato pagamento.

Sotto il profilo operativo, un concreto ausilio è fornito dall'**Appendice C dell'Oic 15**, che individua alcune specifiche operazioni che determinano la cancellazione del credito dal bilancio:

- il *forfeiting*;
- la *datio in solutum*;
- il conferimento del credito;
- la vendita del credito, compreso il *factoring* con **cessione pro-soluto** mediante trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Al ricorrere di una delle predette fattispecie, la **perdita** – da iscrivere nella **voce B.14) del conto economico**, salvo che il contratto consenta di individuare componenti reddituale di natura diversa – è pari alla differenza tra il corrispettivo e il valore di iscrizione del credito al momento della cessione: quest'ultimo ammontare corrisponde, quindi, al valore contabile del credito, ovvero l'importo nominale al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti (**Oic 15, par. 59**). Il predetto criterio di

rappresentazione, anche sotto il profilo quantitativo, fonda, pertanto, sul **dato contrattuale** la possibilità di individuare componenti economiche di diversa natura: nell'ipotesi di **cessione pro-soluto di crediti non ancora scaduti**, l'Agenzia delle Entrate ritiene che – coerentemente con l'ottica di semplificazione ed avvicinamento del valore fiscale alle risultanze del bilancio – tale qualificazione, basata sulla formulazione letterale del contratto, assuma rilevanza anche ai fini tributari, con la conseguenza che soltanto l'eventuale componente finanziaria esplicitata in bilancio è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 96 del Tuir.

Diversamente, qualora **al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda anche quello del rischio**, il credito rimane iscritto in bilancio, con l'effetto che rimane soggetto all'applicazione dei generali criteri di valutazione civilistica e fiscale, ad esempio, nei seguenti casi (**Oic 15, Appendice B**):

- sconto, **cessione pro-solvendo** (Cass. n. 7317/2003), **cessione pro-soluto** e cartolarizzazione che **non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito**. Il cedente può, pertanto, continuare ad operare il corrispondente accantonamento al fondo svalutazione crediti (Cass. n. 12783/2001), fiscalmente rilevante secondo le regole ordinarie previste dall'art. 106 del Tuir. La deduzione della perdita di cessione deve, pertanto, ritenersi ammessa nell'**esercizio** in cui risultano **verificati i requisiti della certa esistenza e dell'obiettiva determinabilità (R.M. n. 9/634/1982)**, che presuppone il regolare adempimento del debitore ceduto e, quindi, la sostanziale decadenza della condizione risolutiva del rischio di retrocessione;
- cessione a scopo di garanzia;
- pegno dei crediti;
- mandato all'incasso, compreso il *factoring* comprendente solo mandato all'incasso e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso.

Conseguentemente, la perdita da cessione pro-soluto del credito – se comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi – è automaticamente deducibile dal reddito d'impresa, in quanto emergente a seguito della cancellazione del credito dal bilancio in ossequio ai principi contabili di riferimento. A questo proposito, si rammenta che, in virtù dell'assenza del rischio di retrocessione a carico del cedente, la perdita derivante dalla cessione in parola – se risultante da un **atto munito della data certa (Cass. n. 1918/2005)** – è stata, in passato, **comunque ritenuta definitiva** e, quindi, deducibile nell'esercizio di competenza, previa verifica della sussistenza degli elementi certi e precisi di cui all'art. 101, co. 5, primo periodo, del Tuir (Cass. n. 7555/2002), ovvero della decurtazione della garanzia patrimoniale, idonea a impedire, ostacolare o ridurre la recuperabilità coattiva del credito (Cass. n. 20450/2011). L'importo fiscalmente rilevante del suddetto componente negativo del reddito d'impresa, originatosi per effetto di una cessione pro-soluto, veniva, pertanto, determinato come **differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso (R.M. n.**

137/E/1996). Sul punto, si segnala un principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n. 7555/2002): la **cessione pro-soluto del credito ad un prezzo simbolico**, nonché l'assenza della prova dell'esercizio – nei confronti del debitore – di qualsiasi tentativo di esazione prima della cessione, determina una perdita priva dei requisiti previsti dalla legge, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa. Tale orientamento è stato ulteriormente approfondito dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui i requisiti di deducibilità previsti dalla suddetta disposizione si ritengono verificati quando **il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati**, residenti in Italia o Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti – ai sensi dell'art. 2359 c.c. – rispetto sia al creditore cedente che al debitore ceduto (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2). A tali condizioni, infatti, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall'istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, **rifletta con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito effettivamente esigibile**: tanto più che il valore di cessione viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente acquirente, con l'effetto che un eventuale realizzo del credito per un valore maggiore rispetto a quello di iscrizione comporterebbe il conseguimento di un componente positivo di reddito imponibile. In tale sede, è stato altresì precisato che, in caso di **cessione a titolo definitivo**, si ritengono verificate le condizioni di deducibilità della perdita quando il proprio ammontare non ecceda le spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito, purché il creditore abbia esperito almeno un tentativo, come una lettera raccomandata di sollecito. Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, la C.M. n. 26/E/2013 ritiene necessario che il soggetto cedente dimostri, in modo oggettivo, il **costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito** (prezzi mediamente praticati sul mercato per l'attività di recupero dei crediti della medesima natura), tenuto conto anche degli oneri di gestione interni all'impresa del creditore, se desumibili dalla contabilità industriale, nonché dei tempi per la riscossione. La predetta posizione dell'Agenzia delle Entrate deve, tuttavia, ritenersi **superata** dall'attuale formulazione letterale dell'ultimo periodo dell'art. 101, co. 5, del Tuir – così come modificata dalla Legge n. 147/2013 – che attribuisce esclusiva rilevanza alla cancellazione del credito in bilancio, in ossequio ai corretti principi contabili, a prescindere, da qualsiasi altro elemento, compresa la natura del cessionario, purché indipendente dal cedente. Resta impregiudicato il **potere dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità della perdita**, ai sensi dell'abrogato art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, sostituito dall'art. 10-*bis* della L. 212/2000: a questo proposito, la C.M. n. 26/E/2013 segnala come maggiormente a rischio le **fattispecie intercorse tra soggetti non indipendenti**.

Nel caso in cui l'oggetto della cessione sia rappresentato da un credito non ancora scaduto, per il quale non sia separatamente prevista la corresponsione di interessi, è deducibile la sola eccedenza – rispetto al corrispettivo di alienazione – del valore attualizzato dei crediti, ovvero al netto degli interessi impliciti non

ancora maturati al momento della cessione (Cass. n. 13916/2000). Non rileva, pertanto, il valore nominale di iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio.

3.5. Cessione di credito da finanziamento

I criteri di deducibilità delle perdite derivanti da un'operazione di alienazione, alla clausola pro-soluto, non operano, tuttavia, nel caso in cui l'oggetto della stessa sia rappresentato da un credito finanziario sorto nell'ambito di un rapporto di partecipazione. L'Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che la cessione in parola – costituendo la fattispecie di rinuncia al credito – **non determina una perdita deducibile ai fini Ires** (R.M. n. 70/E/2008), bensì una rettifica incrementativa del costo della partecipazione, ai sensi dell'art. 94, co. 6, del Tuir (Cass. n. 11329/2001). In altri termini, la rinuncia al credito sociale di finanziamento non è immediatamente deducibile dal reddito d'impresa, ma assume comunque rilevanza, concorrendo, invece, all'incremento del valore fiscale della quota sociale (Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 584/2007).

Come accennato in precedenza, la cessione di credito rientra nel novero delle operazioni che possono formare oggetto di disconoscimento dei relativi effetti tributari, qualora ritenute elusive, a norma dell'abrogato art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, sostituito dall'art. 10-*bis* della L. 212/2000.

3.6. Perdite su crediti da transazione

La transazione, giuridicamente disciplinata dall'art. 1965 c.c., è il contratto con il quale *"le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*: già prima dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013, era riconosciuta la deducibilità dal reddito d'impresa della corrispondente perdita su crediti, in quanto l'art. 101, co. 5, del Tuir – sia nella formulazione previgente che in quella attuale – si riferisce esclusivamente al carattere oggettivo della stessa, senza porre limitazioni ovvero differenziazioni in funzione della relativa causa di produzione (Cass. n. 23863/2007). L'orientamento della giurisprudenza si fondava sul principio secondo cui, come anticipato, **l'imprenditore può compiere "operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti"** (Cass. n. 10802/2002). A ciò si aggiunga che la transazione soddisfa, per propria natura, i requisiti di certezza e precisione della perdita sul credito: l'atto sottoscritto dalle parti attesta, infatti, l'accertata inconsistenza patrimoniale del debitore e l'inopportunità di agire giudizialmente nei suoi confronti (Cass. n. 11329/2001).

I casi di rinuncia volontaria ad un credito, compresi quelli perfezionati nell'ambito di una transazione, determinano sempre una perdita deducibile (R.M. n. 9/517/1980), a nulla rilevando, invece, l'eventuale definizione a condizioni antieconomiche (Cass. n. 23863/2007). Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha,

tuttavia, precisato che la deducibilità della perdita da transazione è ammessa se risulta soddisfatta una duplice condizione (**C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2**):

- il creditore e il debitore non appartengono al medesimo gruppo;
- la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata, ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dallo stesso oppure dalla presenza di passività insolute anche verso terzi.

In tale sede, precedente all'entrata in vigore della Legge n. 147/2013, l'Amministrazione Finanziaria aveva precisato che la transazione rileva, ai fini della deducibilità della perdita, soltanto se è motivata dalle **difficoltà finanziarie del debitore**: diversamente, qualora derivi da una **lite** in merito ad una fornitura, il relativo onere costituisce una **sopravvenienza passiva** e non una perdita su crediti. La perdita su crediti da transazione può essere giustificata, sotto il profilo della convenienza economica, allo stesso modo ed in presenza delle stesse condizioni che sono state previste in caso di cessione a titolo definitivo (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2).

3.7. Rinuncia al credito

Qualora il contribuente ritenga conveniente desistere dall'attività di recupero del credito, ricorre la fattispecie di remissione, disciplinata dall'art. 1236 c.c., a norma del quale la dichiarazione di rinuncia del creditore *"estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare"*. La giurisprudenza riconosce la facoltà del creditore di compiere operazioni antieconomiche, quali la rinuncia al credito, *"in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti"* (Cass. n. 23863/2007).

L'**assenza di valide ragioni**, a giustificazione del comportamento assunto, potrebbe, tuttavia, essere eccepita dall'Agenzia delle Entrate, e giustificare l'accertamento, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. n. 10802/2002): il **principio generale di inerenza**, inteso anche come **inevitabilità dell'onere**, potrebbe, infatti, escludere la rilevanza fiscale della rinuncia volontaria al credito (R.M. n. 9/557/1980). In senso conforme, si veda anche la C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2, secondo cui la perdita conseguita per effetto di un atto formale di remissione o rinuncia del credito può essere riconosciuta fiscalmente soltanto qualora risulti inerente all'attività d'impresa e **non appaia, quindi, come una mera liberalità**: tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive (Cass. n. 11329/2001).

In ogni caso, l'Amministrazione Finanziaria riconosce rilevanza fiscale alla remissione se la condotta dell'imprenditore è stata **assunta nell'ottica del perseguimento del miglior risultato economico possibile**, ovvero realizza effettivamente una scelta di convenienza (R.M. n. 9/517/1980): al ricorrere di tale ipotesi, la manifestazione di volontà del creditore, espressa in forma scritta, attribuisce certezza e precisione, da cui consegue il riconoscimento Ires della perdita, purché venga rispettata la definizione

fiscale della stessa e, quindi, il debitore non abbia adempiuto volontariamente e il creditore non sia rimasto inerte, rispetto alle opportunità di recupero offerte dalla normativa vigente (Cass. n. 14568/2001).

3.8. Perdite su crediti esteri

Il regime di deducibilità delineato dall'art. 101, co. 5, del Tuir non opera alcuna distinzione in base alla localizzazione del debitore: ricorrono, pertanto, i criteri di cui sopra, ovvero la circostanza che la perdita sia provata da elementi certi e precisi. A questo proposito, si segnala che – ad avviso dell'Amministrazione Finanziaria, come riportato nella citata **C.M. n. 39/E/2002, par. 3** – deve essere **dimostrato il carattere definitivo** del suddetto componente negativo di reddito, "*conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla Sace (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio Estero)*". Queste ultime attestazioni non vengono, invece, considerate necessarie dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale **è sufficiente che le perdite su crediti risultino documentate esclusivamente**, come prescritto dal legislatore, da **elementi certi e precisi** (Cass. nn. **23863/2007 e n. 3862/2001**).

3.9. Periodo di deducibilità

Attesa la formulazione letterale dell'art. 101, co. 5, del Tuir, la perdita su crediti fiscalmente rilevante deve essere dedotta, in ossequio al **principio di competenza**, nell'esercizio in cui risultano verificati i corrispondenti elementi di certezza e precisione (Cass. n. 16330/2005). Qualora la perdita derivi da un'operazione di cessione, il periodo di competenza della corrispondente deduzione deve essere individuato sulla base di un criterio formalistico, attribuendo rilevanza alla **stipulazione del contratto di trasferimento della titolarità del diritto di credito** (R.M. n. 100/E/2007). L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate è, pertanto, coerente con il principio di competenza di cui all'art. 109, co. 1, del Tuir, secondo cui i costi sono riconosciuti nell'esercizio in cui risultano verificate le condizioni di certezza dell'esistenza ed obiettiva determinabilità.

4. Perdite su crediti verso debitori in crisi

L'art. 101, co. 5, del Tuir stabilisce, come anticipato, che – ai fini delle deducibilità della perdita su crediti – non devono essere provati gli elementi di certezza e precisione se, a carico del debitore, è stata **aperta una procedura concorsuale** (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), oppure costui ha concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** ai sensi dell'art. 182-*bis* del R.D. n. 267/1942, ha adottato un

piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L. fall. o è stato assoggettato a una **procedura estera equivalente**, prevista in Stati o territori con i quali esiste un **adeguato scambio di informazioni**.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir, il **debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale** e la corrispondente perdita su crediti assume rilevanza fiscale (senza dover applicare il principio generale degli "*elementi certi e precisi*"), dalla data di uno dei seguenti atti:

- sentenza dichiarativa di fallimento;
- decreto di ammissione al concordato preventivo;
- decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- **iscrizione presso il Registro delle Imprese del piano attestato di risanamento** (novità del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile dal periodo d'imposta in corso al **7 ottobre 2015** e, quindi, con effetto già dal modello Unico 2016);
- **provvedimento di ammissione alla procedura estera equivalente**, prevista in uno Stato o territorio con il quale esiste un adeguato scambio di informazioni (novità del D.Lgs. n. 147/2015, applicabile dal periodo d'imposta in corso al **7 ottobre 2015** e, pertanto, dal modello Unico 2016).

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, si ricorda che, in passato, l'Amministrazione Finanziaria – prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, co. 1, lett. c) e d), del D.Lgs. n. 147/2015 – subordinava il riconoscimento della deducibilità delle perdite su crediti, nei confronti di un debitore assoggettato ad una procedura concorsuale straniera, a una specifica condizione, ovvero il rilascio di una dichiarazione dell'autorità giurisdizionale estera, che dichiarasse lo stato di insolvenza del debitore (C.M. n. 39/E/2002), nell'ambito di una procedura concorsuale assimilabile a quelle nazionali indicate nell'art. 101, co. 5, del Tuir. A questo proposito, era necessario dimostrare che la procedura estera presentasse le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali, tra le quali, principalmente, l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa (C.M. n. 26/E/2013, par. 6).

Alla luce del suddetto ordine, così come riportato nell'art. 101, co. 5, del TUIR, si deve ritenere che il concetto di "**equivalenza estera**" non sia riferito esclusivamente alle procedure concorsuali italiane, ma **anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato di risanamento**. L'obiettivo perseguito dal legislatore mediante l'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015 è stato, infatti, quello di considerare – ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, in deroga al principio generale degli "*elementi certi e precisi*", e analogamente alla disciplina introdotta dalla precedente lett. a), con riferimento alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir) – istituti analoghi all'accordo di ristrutturazione dei debiti, previsti dalla legislazione di Stati esteri. È il caso, ad esempio, della procedura

fallimentare di ristrutturazione societaria denominata "Chapter 11" prevista dal Federal Bankruptcy Code degli Stati Uniti d'America, in passato – prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs n. 147/2015 – esclusa dall'applicazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir, in quanto ritenuta equiparabile all'abrogata amministrazione controllata (C.M. n. 39/E/2002, par. 4). Ora, come anticipato, tale istituto è, invece, soggetto alle suddette disposizioni come, peraltro, chiarito dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147/2015, secondo cui *"risulta del tutto equivalente agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del RD 267/1942"*. La procedura "Chapter 11" prevede, infatti, la predisposizione di un piano di rimborso intero o parziale delle passività, per consentire al debitore di continuare la gestione delle attività e riorganizzare l'impresa. Il **piano di ristrutturazione** viene convalidato dal Tribunale fallimentare, che ammette il debitore alla procedura soltanto quando ritiene che l'impresa abbia la possibilità di superare validamente la fase di illiquidità senza causare *medio tempore* – ovvero finché la procedura di ristrutturazione è in corso – un pregiudizio ai creditori, con l'effetto di ottenere un risultato superiore (in termini di soddisfacimento delle ragioni creditorie) rispetto all'immediata liquidazione dell'azienda.

Per quanto concerne, invece, la nozione di **"Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni"**, si potrebbe fare riferimento al **D.M. 27 aprile 2015**, emanato a norma dell'art. 1, co. 678, della Legge n. 190/2014.

L'art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015 ha, inoltre, aggiunto il **co. 5-bis dell'art. 101 del Tuir**, stabilendo una specifica regola di deducibilità applicabile ai **crediti di modesta entità** oppure a quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a **procedure concorsuali italiane, o estere equivalenti**, o che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o pubblicato, presso il Registro delle Imprese, un piano attestato di risanamento: la deduzione della perdita sui crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche qualora tale iscrizione avvenga in un **periodo di imposta successivo** a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli **elementi certi e precisi** o il debitore si considera **assoggettato a procedura concorsuale**, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

4.1. Procedure concorsuali dei soggetti non fallibili

L'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il procedimento di liquidazione del debitore non sono indicati nell'art. 101, co. 5, del Tuir tra gli strumenti di soluzione della crisi d'impresa che consentono di beneficiare della deducibilità immediata della perdita su crediti in deroga al principio generale degli *"elementi certi e precisi"*. Tuttavia, si ritiene che anche tali istituti siano soggetti a questa disciplina agevolativa, in quanto **qualificati come "procedure concorsuali" dalla Legge n. 3/2012**, analogamente a quelle indicate nella predetta disposizione del Tuir (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Tale tesi

è, inoltre, giustificata dalla circostanza che tali istituti, riguardanti i soggetti fallibili, si fondano su principi comuni agli strumenti indicati nell'art. 101, co. 5, del Tuir: il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con riferimento all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e il fallimento relativamente al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore. Trova, pertanto, applicazione il medesimo criterio – adottato in passato dall'Amministrazione Finanziaria (**C.M. nn. 39/E/2002 e 26/E/2013**) e, poi, codificato dall'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015 – previsto per le "*procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*", ovvero quelle aventi caratteristiche sostanzialmente simili agli strumenti di soluzione della crisi riportati nell'art. 101, co. 5, del Tuir.

4.2. Periodo di deducibilità

L'art. 101 co. 5, secondo periodo, del Tuir riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza, tuttavia, considerare i diversi momenti successivi – sino alla chiusura del relativo *iter* – in cui è possibile individuare, con ragionevole oggettività, la **parte di credito effettivamente non più recuperabile**. Tale lacuna è stata colmata dall'art. 13, co. 1, lett. d), e 3 del D.Lgs. n. 147/2015, in vigore dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, mediante dell'introduzione del **co. 5-bis dell'art. 101 del Tuir**, in base al quale per i crediti nei confronti di debitori che siano assoggettati a **procedure concorsuali** o a **procedure estere equivalenti**, ovvero che abbiano concluso un **accordo di ristrutturazione dei debiti o adottato un piano attestato di risanamento**, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel **periodo di imputazione in bilancio**, anche qualora tale iscrizione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (ad esempio, per effetto della cessione del credito a terzi, o per avvenuta prescrizione dello stesso, ovvero della stipulazione di un accordo di saldo e stralcio). Tale modifica normativa si è resa necessaria, come precisato nella relazione al D.Lgs. n. 147/2015, per ovviare al **notevole aggravio procedurale** generato dall'osservanza delle ordinarie regole di competenza in capo all'operatore economico, tenuto – ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi – a monitorare costantemente l'iter delle procedure, la cui gestione è, peraltro, spesso affidata a soggetti terzi. L'intervento del legislatore è stato, inoltre, motivato dalla considerazione che "*la predetta impostazione costituisce fonte di notevole incertezza, poiché non sempre dall'andamento 'documentale' della procedura possono trarsi indicazioni utili in ordine al quantum della perdita imputabile in bilancio [...] e, soprattutto, perché introduce un elemento di opinabilità che certamente sfocerà in contestazioni*

future, mal conciliandosi con la volontà del legislatore di rendere deducibile 'in ogni caso' la perdita a partire dal momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o ad esse equiparate)'.

L'art. 101, co. 5, del Tuir si interpreta nel senso che le **svalutazioni contabili** dei crediti verso i debitori assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, ovvero che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o adottato un piano attestato di risanamento – fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, ed **eventualmente non dedotte** in tali periodi – sono **deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili**. In altri termini, la mancata deduzione, anche soltanto parziale, come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione **non costituisce violazione del principio di competenza fiscale**: è, tuttavia, necessario che la deduzione venga effettuata non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio. In virtù di tale disposizione, le imprese possono, pertanto, continuare a gestire i fondi svalutazione tassati per masse, senza dover ogni volta imputarli fiscalmente – e, quindi, mediante variazioni in sede di dichiarazione dei redditi – ai crediti per i quali sorgono i requisiti per la deduzione, che potrà, invece, essere semplicemente operata all'atto della cancellazione.

L'automatica trasformazione in perdite fiscali delle **svalutazioni non effettuate in modo analitico** – e, quindi, non riferibili al singolo credito – è, infatti, in molti casi assai gravosa, tanto ai fini dell'individuazione del corretto esercizio di competenza della deduzione, quanto agli effetti della ricostruzione delle successive vicende reddituali di crediti che, pur risultando contabilmente iscritti in bilancio, dovrebbero considerarsi non più esistenti sotto il profilo fiscale, poiché le relative svalutazioni sono già state dedotte. Sul punto, la **relazione al D.Lgs. n. 147/2015** ha, inoltre, osservato che *"anche per le imprese che hanno deciso di dare rilevanza fiscale all'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali, peraltro, non è escluso che possano generarsi delle aree in cui l'importo delle svalutazioni dedotte come perdite sia risultato (o risulti) inferiore a quello astrattamente deducibile, e ciò, in particolare, sia per la mancanza nei sistemi aziendali di alcuni dati rilevanti sia in conseguenza di oggettive e documentabili limitazioni delle procedure aziendali di individuazioni dei crediti e di calcolo delle svalutazioni a questi attribuibili"*.

4.3. Determinazione dell'importo deducibile

L'individuazione del periodo d'imposta, secondo i suddetti criteri, consegue l'effetto di attribuire rilevanza fiscale alle **valutazioni civilistiche dell'impresa**, fondate sulla stima del valore presumibile di realizzo (Circolare Assonime n. 69/2005, pag. 38). La previsione in parola deve, tuttavia, essere

20

periodicamente aggiornata, coerentemente con l'evoluzione della procedura concorsuale alla quale è stato assoggettato il debitore. In senso conforme, si riscontra anche l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui – considerato che l'art. 101, co. 5, del Tuir non dispone regole particolari – è applicabile il principio di derivazione dal bilancio: con l'effetto che, in presenza di una delle suddette procedure concorsuali, **la perdita su crediti è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a conto economico (C.M. n. 26/E/2013, par. 6)**. In altri termini, è fiscalmente riconosciuta la perdita corrispondente a quella stimata dal redattore del bilancio, e **non necessariamente all'intero importo del credito**, purché ciò non derivi da un procedimento arbitrario, bensì risponda a un razionale e documentato processo di valutazione, conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. Il **riconoscimento di una perdita integrale del credito** potrebbe, infatti, risultare **improprio** nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che sono dirette alla **prosecuzione dell'attività dell'impresa del soggetto in crisi** – come il concordato preventivo in continuità aziendale (art. 186-*bis* L. fall.) – o che addirittura sono poste in essere per **motivi differenti dall'insolvenza del debitore**, come nel caso della liquidazione coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento, a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 385/1993. Al ricorrere di tali ipotesi, può essere ragionevole presumere la riscossione, almeno in parte, del credito. A tale fine, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito un **elenco esemplificativo di documenti**, differenziati in base alla procedura di riferimento, ritenuti **idonei a provare la congruità del valore stimato della perdita**, ovvero quelli redatti od omologati da un **organo della procedura**:

- **l'inventario dei beni del fallimento**, predisposto dal curatore, con l'assistenza del cancelliere addetto del tribunale (art. 87 L. fall.). Sul punto, si osservi, tuttavia, che tale documento **comprende soltanto una parte dell'attivo della procedura**, che risulta, invece, costituito anche da altri elementi realizzabili, come i crediti e le azioni legali da esperire (responsabilità, revocatorie, ecc.): a ciò si aggiunga che, ai fini della valutazione della perdita, il creditore necessita di conoscere la consistenza dei debiti della procedura, esposti nello **stato passivo esecutivo del fallimento**. Tali elementi sono, generalmente, desumibili dal **rapporto riepilogativo semestrale** di cui all'art. 33, ultimo co., L. fall., che il curatore provvede a comunicare – mediante posta elettronica certificata – ai creditori ammessi allo stato passivo esecutivo, nonché a depositare presso il Registro delle Imprese;
- il **piano di concordato preventivo** presentato ai creditori (art. 160 L. fall.). A questo proposito, dovrebbero ritenersi rilevanti, in primo luogo, la **relazione di attestazione** – redatta da un professionista indipendente (art. 67, co. 3, lett. d), L. fall.) – sulla veridicità dei dati aziendali e **fattibilità del piano** (art. 161, co. 3, L. fall.) e, poi, quella del **commissario giudiziale** di cui all'art. 172 L. fall., nonché quelle periodiche, nel caso di concordato con cessione dei beni, del **liquidatore giudiziale** (art. 182 L. fall.);

- la situazione patrimoniale predisposta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (art. 205 L. fall.);
- la relazione del commissario giudiziale dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 28 del D.Lgs. n. 270/1999);
- le garanzie reali, personali ovvero assicurative;
- i **documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all'interno della procedura estera** alla quale il debitore risulta assoggettato.

La **C.M. n. 26/E/2013** ha, inoltre, affrontato il caso in cui, in un **esercizio successivo** a quello di rilevazione della perdita su crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad una delle suddette procedure, emergano **nuovi elementi** idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta: l'**ulteriore perdita**, purché rilevata in bilancio e corredata da adeguata documentazione, assume rilevanza fiscale. È il caso, ad esempio, del credito vantato nei confronti di un imprenditore commerciale ammesso al **concordato preventivo** e per il quale viene successivamente **dichiarato il fallimento**, oppure nell'ipotesi stessa del fallimento, interessato da una **modifica del programma di liquidazione a causa di esigenze sopravvenute nel corso della procedura** (art. 104-ter, co. 5, L. fall.).

Alla luce dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, e delle relative osservazioni formulate, si forniscono alcune **possibili indicazioni di carattere operativo**, ai fini dell'individuazione della perdita sul credito, riguardanti le principali procedure concorsuali, nonché l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento.

Fallimento

Nello specifico caso del **credito verso un soggetto fallito**, l'importo da iscrivere in bilancio deve essere attentamente **valutato**, ancorché nella prassi contabile sia ormai consolidata la tendenza a **svalutare integralmente** il credito già nell'esercizio di apertura del fallimento, ovvero di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento: la condotta in parola pare influenzata dalla previsione di deducibilità immediata prevista dalla disciplina sul reddito d'impresa (art. 101, co. 5, del Tuir), nonché dall'orientamento di alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate – ora superato dalla C.M. n. 26/E/2013 – svincolato dall'osservanza dei principi civilistici, improntati al suddetto presumibile **valore di realizzo**.

Sul punto, si osserva che nell'esercizio di avvio del fallimento non sussistono, oggettivamente, **elementi adeguati** per svalutare puntualmente il credito, in quanto è necessario conoscere due elementi fondamentali: il passivo e l'attivo del fallimento.

Sotto il primo profilo, si segnala che il **passivo** della procedura non comprende necessariamente tutti i creditori originari del fallimento, ma soltanto quelli che hanno presentato la relativa domanda accolta in sede di accertamento del passivo, ovvero di verifica delle domande di ammissione presentate dai

creditori: questa fase non si conclude in tempi brevi, e certamente non nell'esercizio di apertura della procedura, in quanto – oltre all'esame delle istanze tempestive, previste in un'udienza da tenersi entro 120 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, co. 1, n. 4), L. fall.) – è riconosciuto **un altro anno di tempo** per il deposito delle "domande tardive" (art. 101, co. 1, L. fall.).

Conseguentemente, nell'esercizio di apertura del fallimento, il creditore non è in grado di sapere quali e quanti creditori abbiano diritto ad una **soddisfazione preferenziale** rispetto alla propria.

Per quanto concerne, invece, la valutazione del secondo elemento rilevante per la stima della presumibile possibilità di soddisfazione del credito, si consideri che l'**attivo** del fallimento non si compone esclusivamente di crediti e beni – il cui inventario può, in ogni caso, richiedere tempi lunghi, come nel caso delle imprese di costruzione, aventi diversi cantieri – ma anche delle **azioni legali di responsabilità** (art. 146 L. fall.) e revocatorie (artt. 67 L. fall. e 2901 c.c.), che possono consentire al fallimento di acquisire rilevanti risorse da destinare alla soddisfazione dei creditori: tali informazioni non sono naturalmente note nell'esercizio di apertura del fallimento, e talvolta neppure nel successivo, con l'effetto che, in questi periodi amministrativi, qualsiasi svalutazione del credito potrebbe risultare fondata su **considerazioni meramente approssimative e superficiali**, e talvolta non rispondenti alla principale prova documentale direttamente acquisibile, ovvero il **rapporto riepilogativo** che il curatore fallimentare è tenuto a depositare, anche presso il Registro delle Imprese, ogni sei mesi, e inviare – mediante posta elettronica certificata – ai creditori ammessi allo stato passivo esecutivo del fallimento (art. 33, ultimo co., L. fall.). Si tratta dell'atto nel quale sono esposte le predette informazioni in ordine all'attivo – sia realizzato che potenziale – e al passivo, nonché quelle riguardanti le presumibili possibilità di soddisfazione delle diverse **classi di creditori** (privilegiati, chirografari, ecc.).

Si segnala altresì che la **stima del credito** da iscrivere in bilancio, qualora derivante da un'operazione assoggettata ad Iva, deve altresì considerare che una parte dello stesso potrà essere recuperata tramite la futura emissione della **nota di variazione**, ai sensi dell'art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972; ciò anche nell'ipotesi in cui la procedura non presenti attivo da ripartire tra i creditori, oppure sia tale da non consentire il pagamento, neppure parziale, della classe a cui appartiene il creditore. Il corrispondente importo relativo al tributo costituisce, quindi, il presumibile **valore di realizzazione del credito**, con l'effetto che potrebbe essere ritenuta illegittima la svalutazione integrale (C.T. Reg. Torino n. 101/27/2011).

Concordato preventivo

La particolare complessità della procedura ascrivibile ai circoscritti termini dell'omologazione (art. 181 L. fall.), nonché alle modalità liquidatorie definite dal tribunale, impone un tempestivo **monitoraggio dell'evoluzione del concordato preventivo**.

Una prima valutazione di recuperabilità del credito deve essere operata in sede di ammissione alla procedura, facendo affidamento sulla proposta formulata dal debitore, contenente l'indicazione della percentuale di soddisfazione offerta ai creditori, suddivisi in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi economici. Ai fini dell'individuazione dell'importo della presumibile perdita, può rivelarsi utile l'analisi della **relazione del professionista di cui all'art. 161, co. 3, L. fall.**, designato dal debitore, tenuto ad attestare la veridicità dei dati aziendali e, soprattutto, la **fattibilità del piano concordatario**, con la precisazione dei relativi profili di criticità.

L'importo così determinato deve, poi, essere riscontrato alla luce della relazione del commissario giudiziale (art. 172, co. 1, L. fall.), predisposta alcuni mesi dopo l'apertura della procedura, con lo specifico obiettivo di informare i creditori in merito alla concreta realizzabilità della proposta concordataria, nonché alla convenienza rispetto alle altre alternative concretamente praticabili, sovente rappresentate dalla dichiarazione di fallimento.

Una terza verifica deve essere effettuata a seguito dell'**omologazione del concordato preventivo** – salvo che il tribunale disponga la revoca del procedimento e, previo accertamento dello stato di insolvenza, la contestuale emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento – determinante l'apertura della liquidazione giudiziale, sulla base della **presumibile percentuale di soddisfazione** desumibile dal decreto di omologazione del tribunale. L'avvio di tale fase esecutiva comporta, inoltre, la necessità di un sistematico aggiornamento della suddetta stima di recuperabilità del credito, tenuto conto delle risultanze evidenziate nella **relazione periodica del liquidatore giudiziale**, dei pagamenti parziali ricevuti e delle prospettive di conclusione dell'iter di realizzazione dell'attivo concordatario, funzionale all'esecuzione della ripartizione finale e, quindi, dell'estinzione del credito residuo iscritto in contabilità.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

Sotto il profilo operativo, si ritiene opportuno stimare l'importo recuperabile dei crediti in funzione dell'evoluzione dell'accordo di ristrutturazione, mediante l'adozione di una **metodologia analoga a quella prospettata per il concordato preventivo**. In particolare, una prima verifica di realizzabilità residua del credito dovrebbe essere operata a seguito dell'emanazione, da parte del tribunale competente, del **decreto di omologazione** dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'importo così individuato potrà, poi, formare oggetto di **ulteriori rettifiche** e, quindi, di perdite su crediti per effetto di eventuali **scostamenti emersi in sede di fase esecutiva** e dei pagamenti parziali ricevuti, sino alla completa estinzione del residuo valore contabile del credito.

Nel caso in cui, a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, **non si verifichi il corretto adempimento** dello stesso, e tale circostanza sia accertata in un periodo d'imposta successivo a quello di deduzione della perdita, il creditore è tenuto a rilevare un componente positivo del reddito imponibile. Salvo che, alla chiusura dell'esercizio, sia già intervenuta la dichiarazione di fallimento del debitore,

ovvero l'ammissione dello stesso al concordato preventivo, rendendo necessaria l'applicazione dei criteri in precedenza delineati.

Concordato stragiudiziale

La casistica delle perdite su crediti derivanti dall'esecuzione di un'intesa privata tra il debitore e uno o più creditori non è espressamente disciplinata dall'art. 101, co. 5, del Tuir, con l'effetto che trovano applicazione i **principi generali di deducibilità** della perdita su crediti, fondati sulla sussistenza degli **elementi certi e precisi** della stessa, ad **eccezione** del caso in cui ricorra una fattispecie derogatoria, come la prescrizione o la circostanza che il credito è di **modesto importo** ed è **scaduto da almeno sei mesi**.

5. Modello Unico 2016 - Società di Capitali

In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto a compilare – con riferimento ai crediti – i quadri RF e RS, riportando le seguenti informazioni:

1) le perdite su crediti indeducibili (**rigo RF19, colonna 2, tra le "variazioni in aumento"**), così come determinate applicando le disposizioni di cui all'art. 101, co. 5, del Tuir, in quanto:

- **carenti** dei requisiti di certezza e precisione, come nel caso in cui il debitore sia caratterizzato da una mera **temporanea illiquidità**, ancorché vi abbia, poi, fatto seguito un **pignoramento infruttuoso** (R.M. n. 16/E/2009). **Salvo** che una complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica pretesa creditoria, nonché del debitore della stessa, consenta di **dimostrare** il carattere **definitivo** della perdita;
- maturate su crediti vantati nei confronti di un debitore residente al di fuori del territorio dello Stato, assoggettato ad una procedura concorsuale estera non equivalente a quelle previste dall'art. 101, co. 5, del Tuir, ovvero in uno Stato che non ha un adeguato scambio di informazioni con l'Italia;
- relative a crediti derivanti da operazioni intercorse con **imprese residenti**, ovvero localizzate, in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, individuati dal D.M. 23 gennaio 2002;
- imputate a conto economico per un valore eccedente rispetto a quanto riconosciuto dalla normativa fiscale;

RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	1	,00	2	,00
--	---	-----	---	-----

2) le svalutazioni dei crediti, per la quota imputata a conto economico indeducibile fiscalmente (**rigo RF25, colonna 2, tra le "variazioni in aumento"**), così come definite dall'art. 106, co. 1 e 2, del Tuir, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- l'accantonamento del periodo d'imposta è **superiore allo 0,50%** del valore nominale o costo di acquisizione dei **crediti commerciali**, non coperti da garanzia assicurativa;
- l'ammontare **complessivo** delle **svalutazioni** dei crediti commerciali eccede il **5%** del valore nominale ovvero del costo di acquisizione degli stessi;

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105	art. 106
1	2	3
,00	,00	,00

3) il **prospetto analitico** delle svalutazioni deducibili (**Sezione II**), nel quale devono essere esposti il saldo iniziale e finale delle seguenti componenti rilevanti ai fini dell'individuazione dell'**importo deducibile**:

- l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine del precedente periodo d'imposta (**RS64, colonna 1**) e quello fiscalmente dedotto (**RS64, colonna 2**);
- le perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio (**RS65, colonna 1**) e quelle deducibili a norma dell'art. 101, co. 5, del Tuir, comprese quelle iscritte nel bilancio di precedenti periodi amministrativi, ma deducibili soltanto nel periodo d'imposta 2015 (**RS65, colonna 2**);
- la differenza tra le due componenti di cui sopra, riportando – se negativa – il valore "zero" (**RS66**);
- l'importo delle svalutazioni imputate al conto economico dell'esercizio, al netto delle rivalutazioni (**RS67, colonna 1**), e quello fiscalmente deducibile, ovvero nel limite dello 0,50% del valore dei crediti risultanti in bilancio (**RS69, colonna 2**);
- l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio (**RS68, colonna 1**), e quello fiscalmente dedotto (**RS68, colonna 2**), nel limite del 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio (**RS69, colonna 2**);
- il valore presumibile di realizzazione dei crediti commerciali (art. 2426, n. 8), c.c.), così come iscritto in bilancio (**RS69, colonna 1**), e quello considerato dalla normativa fiscale, ovvero il loro valore nominale o di acquisizione (**RS69, colonna 2**).

Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

6. Modello Irap 2016

Si segnala, in conclusione, che – ai fini dell'applicazione del tributo regionale – le componenti reddituali afferenti i crediti commerciali, come anticipato in premessa, sono caratterizzate da una sostanziale irrilevanza. La base imponibile Irap delle società di capitali è, infatti, individuata come **differenza** tra il

valore e i **costi** della **produzione** di cui alle lett. A) e B) del **conto economico** civilistico di cui all'art. 2425 c.c., con espressa esclusione delle seguenti voci (art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997):

- B.9): costi per il personale;
- B.10.c): altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- **B.10.d): svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante delle disponibilità liquide;**
- B.12): accantonamenti per rischi;
- B.13): altri accantonamenti.

A ciò si aggiunga che, in deroga a tale principio di **derivazione dai dati di bilancio**, l'art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 446/1997 **esclude espressamente** dai costi deducibili le **perdite su crediti**. Conseguentemente, sia le **svalutazioni** che le **perdite su crediti non concorrono** alla formazione della **base imponibile**, comportando, tuttavia, una diversa rappresentazione nel Modello Irap 2016:

- le **svalutazioni non richiedono alcuna annotazione**, in quanto già escluse dai componenti negativi previsti dalla dichiarazione, per effetto del principio generale di determinazione dell'Irap (art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997), e dunque **non suscettibili di una rettifica**;
- le **perdite su crediti** iscritte, in ossequio ai principi contabili, tra gli **oneri diversi di gestione (IC13)**, devono formare oggetto di una **variazione in aumento**, da indicare nel **rigo IC45**.

IC45 Svalutazioni e perdite su crediti

,00

La denominazione del **rigo IC45 include** sia le **svalutazioni** che le **perdite su crediti**, in quanto compreso nella **Sezione IV comune** anche alle banche e agli altri soggetti finanziari, nonché alle imprese di **assicurazione**. Queste ultime, in particolare, sono soggette all'art. 7, co. 2, del D.Lgs. n. 446/1997 che **esclude** dalla base imponibile Irap, **congiuntamente**, le **svalutazioni** e le **perdite su crediti**. Con l'effetto che l'indicazione del **rigo IC45** alle **svalutazioni dei crediti** deve, pertanto, intendersi riferita esclusivamente alle **imprese di assicurazione**.